

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 55-6048

**Pesa d'atto dell' "Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta per la modifica dell' art. 7, comma 4, AIR vigente," e dell'"Accordo Integrativo regionale per la pediatria di libera scelta per la modifica dell'art. 20, lettera A, AIR PLS vigente Contattabilità telefonica sottoscritti in data 26.7.22 e 5.10.22" Modifica DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Con D.G.R. del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva D.G.R. 16-7487 del 23 aprile 2014 di modifica e integrazione, è stato recepito l' Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, sottoscritto in data 24 maggio 2013, tra la Regione Piemonte e le OOSS PLS, che all' art. 7, comma 4, statuisce: "Le scelte da iscrivere oltre le 880 e fino a 1200 unità potranno essere effettuate esclusivamente per bambini in età compresa tra 0-6 anni non compiuti.. (...)"

Ritenuto che tale disposizione era da considerarsi immediatamente attuativa della norma di cui all'art. 39, comma 6, del previgente Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i., che disponeva che il pediatra di libera scelta acquisisce le scelte degli assistiti della fascia di età 0-6 e può acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

Ritenuto che in base al disposto dell' art 3 Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera scelta del 28 aprile 2022 il novellato articolo 37 relativo alla scelta del pediatra non rientra nel livello di negoziazione nazionale.

Dato atto che la finalità dell'articolo 7 del succitato Accordo regionale era quella di garantire agli assistiti della fascia di età 0- 6, c.d esclusiva pediatria, la massima certezza circa l' assistenza pediatrica.

Dato atto che in data 11 luglio 2022, il Comitato regionale PLS, ex art 24 ACN 2005 e s.m.i ha proposto l'"Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta per la modifica dell' art. 7, comma 4, AIR vigente," con il quale viene posto in evidenza che, essendo mutate le condizioni in cui tale norma era stata adottata, è sorta l'esigenza di provvedere ad una modifica della medesima al fine di tutelare in modo più pronto ed efficace un maggior numero di assistiti ai quali assicurare una più ampia la possibilità di iscrizione presso il pediatra di libera scelta.

Dato atto che in data 26 luglio 2022 il menzionato AIR è stato sottoscritto, dalla Direzione Sanità e Welfare e le OOSS PLS, allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 ("Riforma Sanitaria") prevede, all'art. 19, comma 2, che "ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi territoriali" e che tale diritto, con la conseguente instaurazione del rapporto di fiducia con il medico verso il quale si è manifestata la preferenza, riceve, attraverso la sovracitata modifica, la massima tutela.

Visto l' art. 20, lettera A, dell' AIR PLS che prevede che il pediatra, in conformità e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 3 ACN 2005 e s.m.i, debba garantire la contattabilità telefonica nella fascia oraria dalla 10,00 alle 19,00.

Ritenuto, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza ai propri assistiti, nelle more dell'adozione dell'atto regionale di programmazione delle AFT ex art. 8 ACN 28/4/2022, di prevedere l'istituzione di una "fascia di garanzia", chiaramente collocata al di fuori dell'orario di apertura dello studio, ed integralmente dedicata ad assicurare la continuità assistenziale dei propri assistiti che il PLS dovrà fissare nell'arco temporale dalle ore 10 alle 20.

Dato atto che in data 13 settembre 2022 il Comitato regionale PLS, ex art. 24 ACN 2005, ha proposto l'“Accordo Integrativo regionale per la pediatria di libera scelta per la modifica dell'art. 20, lettera A, AIR PLS vigente Contattabilità telefonica”.

Dato atto che in data 5 ottobre 2022 il summenzionato AIR è stato sottoscritto, dalla Direzione Sanità e Welfare e le OOSS PLS, allegato B alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato nuovamente regolamentato tale istituto al fine di assicurare all'utenza un pronto ed efficace servizio “dedicato” per soddisfare in modo puntuale le specifiche esigenze dei pazienti manifestatesi nel corso della giornata.

Attestato che il presente provvedimento non comporta a oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

visto l'art 39 dell' ACN del 15 dicembre 2005 e s.m.i.;

visti gli artt. 3 e 37 dell' ACN pls 28 aprile 2022;

visti gli artt. 7 e 20 della D.G.R. del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prendere atto dell'Accordo avente ad oggetto: “Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta per la modifica dell' art. 7, comma 4, AIR vigente.” sottoscritto in data 26 luglio 2022 tra la Regione Piemonte e le OOSS PLS allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di recepire l'“Accordo Integrativo regionale per la pediatria di libera scelta per la modifica dell'art. 20, lettera A, AIR PLS Vigente Contattabilità telefonica” allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA  
PER LA MODIFICA DELL'ART. 20, LETTERA A, AIR PLS VIGENTE  
CONTATTABILITA' TELEFONICA**

**Premessa**

L' art. 20, lettera A, recepito con DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960 e con successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014; prevede che il pediatra, in conformità e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 3 ACN 2005 e s.m.i, la contattabilità telefonica del PLS nella fascia oraria dalla 10,00 alle 19,00.

Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza ai propri assistiti, nelle more dell'adozione dell'atto regionale di programmazione delle AFT ex art. 8 ACN 28/4/2022, viene confermata la contattabilità telefonica per tutti i PLS dalle ore 8 alle ore 10 e istituita una "fascia di garanzia" pari a 2 ore giornaliere, che il singolo PLS dedica, al di fuori dell'orario di apertura dello studio, ad assicurare la continuità assistenziale dei propri assistiti attraverso la contabilità telefonica, nell'arco temporale dalle ore 10 alle 20, integralmente dedicata ad assicurare la continuità assistenziale dei propri assistiti attraverso la contabilità telefonica.

In data 13 settembre 2022 il Comitato regionale PLS, ai sensi dell' art. 11, comma 9, lettera a) , ACN 28 aprile 2022, ha proposto di apportare le sovraindicate modifiche, rispettivamente all'AIR PLS 2013 e s.m.i.

Alla luce delle considerazioni svolte in premessa le Parti

**concordano**

- di sostituire il vigente art. 20, rubricato "continuità assistenziale" lettera A) contattabilità telefonica con il seguente testo:

*"Il pediatra è tenuto a garantire il servizio di contattabilità telefonica per un numero totale di 4 ore al giorno, di cui 2 fisse dalle ore 8 alle ore 10,00 e 2 ore in fascia oraria individuata dal singolo professionista, al di fuori dell'orario di apertura dello studio. Detta organizzazione viene resa nota dal PLS con apposita segnalazione nella propria Carta dei Servizi al fine di portare a conoscenza delle famiglie gli orari di disponibilità. Il riconoscimento economico rimane invariato fino alla definizione del futuro assetto organizzativo in forma aggregata delle cure primarie (AFT)"*

Torino, 5 ottobre 2022

Il Direttore Regionale  
Mario MINOLA

---

Il dirigente settore Programmazione socio sanitaria  
Franco RIPA

---

Il dirigente settore Sistemi organizzativi e risorse umane SSR  
Mario RAVIOLA

---

OS FIMP

---

OS SIMPEF

---

FEDERAZIONE CIPe-SISPe-SINSPe

---

## ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA PER LA MODIFICA DELL' ART. 7, COMMA 4, AIR PLS VIGENTE

### Premessa

L' art. 7, comma 4, AIR, recepito con DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014 di modifica e integrazione, dispone: *“Le scelte da iscrivere oltre le 880 e fino a 1200 unità potranno essere effettuate esclusivamente per bambini in età compresa tra 0-6 anni non compiuti.”*

*Ratio* della norma era quella di assicurare la più ampia presa in carico dei bambini in fascia d'età esclusiva pediatrica, a norma dell'art. 39, comma 6, ACN 2005 e s.m.i., ma invece l' applicazione di tale disposizione ha generato in varie realtà locali gravi criticità assistenziali.

Infatti la menzionata riserva di iscrizione in molti casi ha determinato l'impossibilità di scelta del pediatra da parte degli assistiti di età superiore anche nel caso di residua disponibilità numerica di scelte, dato l'esiguo numero di minori 0-6 presenti sul territorio piemontese.

Negli ultimi 10 anni (dal 2011 al 2021) infatti si è registrato un considerevole calo demografico in quanto la popolazione pediatrica è passata da 434.869 a 411.077.

A ciò si aggiunge la grave carenza dei pediatri, rispetto al reale fabbisogno, che impone di adottare misure volte ad evitare che venga compromessa la possibilità di scelta del PLS laddove per contro tale possibilità in concreto sussista.

Come rilevato, essendo mutata la situazione di fatto, attualmente non vi è più la necessità di tutelare, mediante una via preferenziale, tale categoria di assistiti bensì vi è la necessità di assicurare ai pediatri operanti nei vari ambiti territoriali un' equa attribuzione di scelte degli assistiti di età superiore alla fascia 0-6 al fine di non creare disservizi e conseguenti situazioni di malcontento tra i genitori di quest'ultima categoria di minori.

Alla luce delle suesposte considerazioni le Parti, in attesa del rinnovo del vigente AIR PLS, recepito con DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014, al fine di garantire agli assistiti rientranti nella fascia di età 7 -14 anni la possibilità di scelta dei pediatri iscritti negli elenchi delle AASSLL, considerata l'urgenza,

In data 11 luglio 2022 il Comitato regionale PLS, ai sensi dell' art. 11, comma 9, lettera a) , ACN 28 aprile 2022, ha convenuto di apportare le sottoindicate modifiche all' art. 7, comma 4, AIR, recepito con DGR del 17 giugno 2013 n. 20-5960, e successiva DGR 16-7487 del 23 aprile 2014 di modifica e integrazione.

Viste le suesposte considerazioni si

**concorda**

di espungere dall'art. 7, comma 4, AIR PLS vigente il seguente periodo:

*“Le scelte da iscrivere oltre le 880 e fino a 1200 unità potranno essere effettuate esclusivamente per bambini in età 0-6 anni non compiuti. “*

Conseguentemente, a far data dall'adozione del provvedimento deliberativo della Giunta Regionale di recepimento del presente Accordo, il testo del menzionato art. 7, comma 4, sarà sostituito dal seguente qui di seguito riportato:

*“ Le scelte da iscrivere oltre le 880 unità potranno essere effettuate anche oltre i 6 anni di età. I nuovi limiti ai massimali, attualmente previsti nell' AIR vigente, potranno essere superati unicamente per le scelte previste dal comma 9 del medesimo art. 38 (soggetti appartenenti a nuclei familiari) indipendentemente da presunte incompatibilità con i sistemi informatici adottati dalle varie Aziende Sanitarie. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni previste nei commi 3, 10 e 13 dell'art. 38 ACN. “*

Torino, 26 luglio 2022

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria  
Luigi Genesio ICARDI

---

Il Direttore Regionale  
Mario MINOLA

---

Il Responsabile del Settore competente  
Mario RAVIOLA

---

OS FIMP

---

OS SIMPEF

---

FEDERAZIONE CIPe-SISPe-SINSPe

---